

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 6

Adunanza 29 gennaio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VENARIA REALE - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 53 - 18236/2002

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Venaria Reale risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 73-22028 del 05/07/1988;
- ha adottato, in data 29/01/1998, la Deliberazione Programmatica per la revisione del P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 34 del 04/03/1999, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 45 del 19/05/1999 e n. 19 del 28/02/2000, i progetti definitivi delle Varianti parziali n. 7 e n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2000, il progetto definitivo di Variante strutturale n. 6 al P.R.G.G. vigente, relativo all'area centrale caratterizzata da valori storici, storico-artistici e/o ambientali;

- ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2000, il progetto definitivo della Variante strutturale n. 9 al P.R.G.G., relativa alla zona del "Gallo-Praile";
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/02/2000, il progetto preliminare della revisione al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 131 del 21/11/2001, la Variante Parziale n. 11 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 19/12/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Venaria Reale sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 35.759 abitanti (al 1998);
- superficie territoriale di 2.036 ettari, dei quali 210 appartenenti alla I<sup>a</sup> Classe di capacità d'uso dei suoli, 555 alla II<sup>a</sup> Classe;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come centro storico di "*media rilevanza regionale*";
- centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello IV inferiore;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 1;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dai Torrenti Stura di Lanzo e Ceronda, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
  - è altresì interessato dall'acqua pubblica del Rio Valsorda;
  - è incluso nel "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001;
- tutela ambientale:
  - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Regionale La Mandria*" che interessa una superficie comunale di 1.463 ettari;
  - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "*La Mandria*", esteso su una superficie di 871 ettari;
  - Biotopo di interesse regionale BR 10076 "*Colonia di Chiroterri di Venaria Reale*", esteso su una superficie di 6 ettari;
  - vasta parte del territorio, già ricompresa nell'ambito dell'Area Protetta Regionale Istituita, è sottoposta al vincolo ex lege 1497/1939 ed al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galassini*", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

rilevato che il Comune di Venaria Reale, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione di modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente finalizzate al recupero per servizi a supporto e ad integrazione delle attività insediate nella Reggia di due aree residenziali (Corte Pagliere ed Esedra) ricadenti nell'ambito dell'ex PEEP del centro storico, scaduto dal 30/04/2000.

Contestualmente vengono individuate due zone da destinare a residenza (la prima nel PEEP *GI;GII;GIII;GIV* in prossimità dello svincolo nord della tangenziale, la seconda in Regione Gallo Praile) per la ricollocazione degli abitanti da trasferire.

Vengono anche ricomprese nella Variante parziale modifiche a due aree normative già destinate a servizi, la prima lungo il torrente Ceronda (con destinazione a "verde"), la seconda nel centro storico (Piazza Don Alberione), con destinazione ad "attrezzature".

La Variante propone infine delle modifiche normative al P.R.G.C. vigente, "anticipando" alcuni aspetti delle N.d.A. della revisione al P.R.G.C., adottata con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/02/2000;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 131/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/02/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 28/01/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- si rileva che la Variante non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998;
- si esprimono perplessità in ordine alla localizzazione della zona denominata *GI100* dalla Variante parziale;
- si ritiene non corretto il calcolo della capacità insediativa per la rilocalizzazione degli abitanti di Corte Pagliere e dell'Esedra;
- si suggerisce infine di verificare con attenzione le previsioni dell'art. 47 "*Destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione della Variante*" delle Norme di Attuazione della Variante;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante

Parziale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Venaria Reale, adottato con deliberazione C.C. n. 131 del 21/11/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di Venaria Reale la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente  
f.to G. Gamba